

Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – norma di chiusura

Descrizione

L'art. 4 è la norma di chiusura che consente l'applicazione delle sanzioni là dove sia dimostrato, nei fatti, l'espletamento di una o più condotte antisportive che, non solo attraverso il meccanismo della diretta violazione di legge ma anche dell'*id quod plerumque accidit*, rendono un comportamento non accettabile sotto un profilo della sua legittimità sportiva e consentono l'applicazione delle sanzioni. Peraltro, non è un caso che le sanzioni stesse non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l'elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ed essere impiegata in combinato disposto con tutta l'altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio "aperto" e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attagliano alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 113/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 4 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 113 CFA del 17 giugno 2021 (sig. Giuseppe D'Agostino-sig. Camillo Agnano-F.C. Casertana srl-Procura Federale)